

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANO, COLLETTI, MANIERO, SPESSOTTO, COSTANZO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle
« marocchine »

Presentata il 26 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di una Giornata nazionale per celebrare le vittime delle « marocchine », cioè degli episodi di violenza sessuale e di violenza fisica di massa effettuati dai *goumier* (soldati di nazionalità marocchina) francesi inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia, e per diffondere la conoscenza su questi terribili episodi che hanno causato ulteriori drammi durante il secondo conflitto mondiale in Italia, provocando inguaribili ferite fisiche e psicologiche nelle vittime, seminando lutti e segnando in profondità molto luoghi del nostro Paese. Le peggiori violenze furono consumate dai *goumier* a Esperia, Castro dei Volsci, Vallemaio, Sant'Apollinare, Ausonia, Giuliano di Roma, Patrica, Ceccano, Supino, San Giorgio a Liri, Coreno Ausonio, Morolo e Sgurgola, in provincia di

Frosinone, a Lenola, Campodimele, Spigno Saturnia, Formia, Terracina, San Felice Circeo, Roccagorga, Priverno, Maenza e Sezze, in provincia di Latina, ma altri stupri furono compiuti anche successivamente in Toscana, come era già accaduto in Sicilia. I casi accertati di violenza furono non meno di 20.000, con non meno di 60.000 donne abusate e di 180.000 stupri. Sono stati documentati casi di donne violentate anche da 300 magrebini. Il parroco di Esperia, don Alberto Terrilli, che cercò invano di salvare tre donne dalle violenze dei soldati, fu legato e sodomizzato tutta la notte, morendo due giorni dopo per le sevizie subite. Tragedie denunciate dallo stesso Alberto Moravia, nel romanzo « La ciociara », a cui si ispirò Vittorio De Sica nell'omonimo film capolavoro.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, istituisce la Giornata

nazionale in memoria delle marocchine, da celebrare il 14 maggio di ogni anno, una data legata all'inizio delle violenze su civili inermi, bambine e donne in particolare, da parte dei *goumier* del Corpo di spedizione francese in Italia, che avevano appena attraversato i monti Aurunci, aggirando le linee difensive tedesche e che si abbandonarono a saccheggi e a stupri. Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo

2 prevede che in occasione della Giornata nazionale sono organizzati nel territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e a divulgare notizie e testimonianze su tali tragici episodi, per non dimenticarli e per promuovere il rispetto di tutte le persone, in particolare delle donne e dei bambini. L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle « marocchinate »)

1. La Repubblica riconosce il giorno 14 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime delle « marocchinate », di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere i gravissimi episodi di violenza sessuale e di violenza fisica commessi dai soldati di nazionalità marocchina appartenenti al Corpo di spedizione francese ai danni della popolazione civile, in particolare delle donne e dei bambini, durante la seconda guerra mondiale in Italia, nonché di portare a conoscenza dell'opinione pubblica le tragiche conseguenze di tali episodi relative alle problematiche fisiche e psicologiche, spesso croniche, delle vittime nonché alle perdite subite in molte zone del territorio nazionale.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati nel territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e a divulgare notizie e testimonianze sui tragici episodi relativi alle « marocchinate », per non dimenticare e per promuovere, altresì, il rispetto di tutte le persone e, in particolare, delle donne e dei bambini.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

